

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1543}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CASTELLUCCI e GARZIA

Presentata il 16 giugno 1977

Modifiche alla tabella n. 2 allegata alla legge 3 maggio 1971, n. 320, concernente i vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza che hanno frequentato corsi superiori di polizia tributaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il problema che viene sottoposto alla vostra attenzione riguarda una qualificata aliquota di ufficiali per i quali l'Amministrazione, pur avendo riconosciuto, ai sensi della legge 3 maggio 1971, n. 320, alla cui tabella si intende apportare modifiche, il diritto di essere ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria della durata di due anni accademici, previo superamento di apposito concorso per esami, non ha previsto l'applicazione del vantaggio di carriera conseguente al superamento del suddetto corso, creando per essi una ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento.

Come è noto la legge sull'avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza del 24 ottobre 1966, n. 887, prevedeva all'articolo 5 un vantaggio di carriera per i capitani, in possesso di determinati requisiti, che superavano gli esami per il conseguimento del vantaggio stesso.

La successiva legge 3 maggio 1971, n. 320, ha modificato tale sistema, sostituendo integralmente l'articolo 5 indicato, ed ha istituito un corso superiore di polizia tributaria della durata di due anni accademici, cui possono essere ammessi, previo con-

corso per esami, i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado ed i maggiori.

Il vantaggio di carriera (un quarto dell'organico del grado di maggiore — pari a n. 30 posti —) è indicato in una tabella allegata alla precedente legge 24 ottobre 1966, n. 887; per i capitani è previsto il conseguimento del vantaggio nel grado di maggiore.

Il successivo articolo 4 della legge 3 maggio 1971, n. 320, richiamando l'articolo 69 della legge sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito 12 novembre 1955, numero 1137, modificata con legge 17 maggio 1975, n. 178 (allegato n. 3), parificava il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria a quello conseguente al superamento del corso superiore di stato maggiore.

In sede di attribuzione del vantaggio in argomento secondo le norme della vigente legge 3 maggio 1971, n. 320, e di quelle dalla stessa legge richiamate si verificano le situazioni di seguito descritte.

Sia per i capitani sia per i maggiori è stabilito il conseguimento del vantaggio (30 posti) nel grado di maggiore; è previ-

sta, secondo le norme della legge per l'esercito sopra richiamata, l'eventualità che un maggiore al termine del corso si trovi iscritto in quadro per l'avanzamento al grado superiore o che sia preceduto da parigrado iscritto in quadro per l'avanzamento: in tali casi lo spostamento viene effettuato in misura ridotta nel ruolo del grado superiore (tenente colonnello) quando l'ufficiale abbia conseguito la promozione.

Nulla invece è previsto, nell'insieme coordinato di tutte le norme, circa i maggiori che, pur ammessi senza preclusione al corso superiore di polizia tributaria, conseguono la promozione al grado di tenente colonnello prima del termine del corso stesso.

Considerato che i maggiori mediamente nell'arco di quattro anni conseguono la promozione al grado di tenente colonnello si rileva che, essendo stabilita in due anni la durata del corso, circa la metà dell'intero organico del grado, in caso di ammissione, consegue la promozione prima del termine del corso stesso. Pertanto, solo i maggiori che all'atto dell'ammissione al corso superiore di polizia tributaria si trovano nella seconda metà del ruolo possono terminare il suddetto corso nel medesimo grado e quindi fruire del vantaggio di carriera.

Quanto esposto è fonte di sperequazione tra i frequentatori, alcuni dei quali, pur avendo superato le medesime prove quali il giudizio di ammissione della Commissione di avanzamento, gli esami del concorso di ammissione, la frequenza e gli esami al

termine di ciascun anno accademico, non fruiscono di alcun vantaggio quantitativo (per effetto della sopravvenuta promozione al grado di tenente colonnello) con l'assurda conseguenza di poter essere addirittura sopravanzati nel ruolo da frequentatori meno anziani che abbiano potuto fruire del vantaggio di carriera.

Da quanto sopra si evince che è opportuno operare una integrazione alla tabella allegata alla legge 3 maggio 1971, n. 320, in modo da prevedere l'attribuzione del vantaggio di carriera, sia pure in maniera ridotta, anche agli ufficiali che durante la frequenza del corso vengono promossi al grado di tenente colonnello così come è previsto ex articolo 69 per gli ufficiali che al termine del corso si trovano iscritti in quadro di avanzamento al grado superiore. Infatti se il legislatore avesse inteso a suo tempo escluderli da tale beneficio avrebbe limitato la partecipazione al corso superiore di polizia tributaria ai maggiori della seconda metà dell'organico del grado, come esplicitamente ha fatto per i capitani, che devono essere compresi nel primo terzo dell'organico del loro grado. Per sanare la disparità di trattamento già verificatasi, la modifica dovrebbe decorrere, ai soli fini giuridici, dal 1974.

Onorevoli colleghi, per le ragioni esposte chiediamo la vostra cortese adesione alla proposta, tendente ad evitare il ripetersi delle disparità segnalate, anche nel corso superiore di polizia tributaria in atto, qualora non si provveda con urgenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La tabella allegata alla legge 3 maggio 1971, n. 320, è sostituita dalla seguente:

TABELLA N. 2.

Vantaggi di carriera per gli ufficiali in servizio permanente.

TITOLO PER CONSEGUIRE IL VANTAGGIO DI CARRIERA	ALIQUOTE DI ORGANICO NEL GRADO DI:	
	Maggiori (a)	Tenenti colonnelli (a)
1. Corso superiore di polizia tributaria. Avere superato il corso (b)	1/4 dell'organico del grado	1/8 dell'organico del grado
2. Corso superiore di stato maggiore (b)	1/4 dell'organico del grado	

(a) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.
(b) I capitani ammessi alla frequenza dei corsi superiori di polizia tributaria o di stato maggiore conseguono il vantaggio di carriera nel grado di maggiore.

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo hanno effetto, ai soli fini giuridici, dal 1° luglio 1974.